



Servizio Sviluppo Sostenibile
Agricoltura Cooperazione

**Compiti e funzioni degli Organismi Paritetici individuati in:
*livello di base, livello medio, livello elevato***

Compiti e funzioni - Area	D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
<u>Livello base obbligatorio</u> individuato sulla base delle disposizioni legislative	
1. Soluzione controversie	“Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.” (Art. 51 c.2)
2. Riferimento per la rappresentanza territoriale	“Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.” (Art. 51 c.8) “Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali” (Art. 51 c. 8-bis.) “Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico” (Art.48 c.4) “Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante

	dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente" Art.48 c.5)
3. Formazione	<p>"Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese..." (Art. 51 c.3-bis.)</p> <p>" La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori" (Art.37 c. 12)</p>
4. Rapporti con i Comitati di coordinamento regionali	"Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta". (Art. 51 c.7).
<u>Livello medio non obbligatorio</u> ma individuato dalle disposizioni legislative	
1. Supporto tecnico	<p>"Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro" (Art. 51 c.3)</p> <p>"Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3" (Art. 51 c.6).</p> <p>"...rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese..." (Art. 51 c.3 bis).</p> <p>"Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono</p>

	specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. (Art. 51 c.3 ter).
2. Servizio di prevenzione e protezione	Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo" (Art.31 c.1)
3. Informazione e assistenza	"Le regioni e le province autonome ... gli organismi paritetici e ..svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro" (Art.10 c.1)
4. Formazione	La formazione di cui al comma 7 (dirigenti e preposti) può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 (Art.37 c. 7-bis) "I corsi di formazione di Rpps e Aspp sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome... dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, ..." (Art.32 c. 4)
<u>Livello elevato non obbligatorio</u> ma individuato dalle disposizioni legislative	
1. Asseverazione relativa al Mog	"rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività" (Art. 51 c.3 bis). Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. (Art. 51 c.3-ter)
2. Collaborazione con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione(Sinp)	" «buone prassi»: ...sono elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

	<p>(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione" (Art.2 comma 1 lettera v)</p> <p>"Il Sistema informativo ... Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici... ". (Art.8 comma 2)</p>
<p>3. Attività promozionali e di sostegno</p>	<p>"L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).</p> <p>L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione Vigente (Art.11 c.5)</p> <p>"Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:</p> <p>a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;</p> <p>b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; sostegno delle attività degli organismi paritetici (Art.52 c.1)</p>
<p>4. Rapporti con la Commissione consultiva nella definizione del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</p>	<p>"Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori ... e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza..." (Art.27 c.1)</p>

